

DIRETTIVE PROPEDEUTICHE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

1. Modalità e tempi di trasmissione dei bilanci

Ai sensi del punto 3.2 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, ogni Ente è tenuto a trasmettere:

- a. I bilanci di esercizio completi di documentazione integrativa (come meglio specificati di seguito) entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, **entro e non oltre il 20/07/2026**; se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;
- b. le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo).

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 139/2015, i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, le Società del gruppo e gli Enti strumentali che adottano la sola contabilità economico-patrimoniale sono tenuti altresì a trasmettere:

- le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D. Lgs. n. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
- la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D. Lgs. n. 118/2011 (Allegato 10 Consolidato).

L'osservanza di tali termini è fondamentale, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento.

2. Documentazione e informazioni integrative

I documenti da trasmettere comprendono il conto economico, lo stato patrimoniale, la nota integrativa e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (debiti sia di funzionamento o commerciali che di finanziamento, crediti, proventi per trasferimenti o contributi, oneri, costi e ricavi, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del Gruppo) ai fini della corretta contabilizzazione e della loro puntuale segnalazione nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Le informazioni relative ai rapporti infragruppo dovranno essere fornite oltre che in relazione ai rapporti fra ente/società da consolidare e capogruppo, anche per i rapporti interni ai singoli soggetti del perimetro fra di loro.

Nel caso di rapporti intrattenuti con enti e società del gruppo, per ogni tipologia di rapporto infragruppo, è necessario indicare la voce del bilancio di esercizio in cui sono ricompresi i relativi valori, nonché descriverne sinteticamente i presupposti, la natura e l'eventuale fiscalità indiretta applicata.

3. Adeguamento dei bilanci (uniformità) e criteri di valutazione

I bilanci devono essere riclassificati in forma ordinaria e non abbreviata. I criteri di valutazione da adottarsi sono quelli previsti dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale, Allegato n. 4/3 al D.lgs. 118/2011, alle norme del Codice Civile e dei Principi contabili nazionali emanati dall'OIC.

La valutazione delle voci di bilancio deve ispirarsi ai criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo considerato. Qualora si utilizzi un criterio differente lo stesso deve essere opportunamente segnalato e motivato.

Devono evitarsi compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

L'effetto delle operazioni e degli eventi deve essere rilevato e attribuito contabilmente all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, indipendentemente dalla loro concretizzazione monetaria.

Eventuali cambiamenti dei principi contabili adottati nelle valutazioni del precedente esercizio devono essere specificatamente segnalati e motivati.

In calce allo Stato Patrimoniale, nella sezione 'Conti d'Ordine' devono essere indicate le garanzie prestate direttamente o indirettamente e nei confronti di chi.

Eventuali cambiamenti dei principi contabili adottati nelle valutazioni del precedente esercizio devono essere specificatamente segnalati e motivati.

Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto”.

Per ogni categoria di immobilizzazione deve essere esplicitato in Nota Integrativa il costo storico e il valore al 31/12/24 (valore iniziale), le movimentazioni dell'esercizio (commentate) e il valore al 31/12/2025 (valore finale).

Nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio, rettificato secondo le modalità indicate al paragrafo 4.2 del principio contabile applicato n.4/4, è identificata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico di esercizio e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo.

4. Informazioni specifiche per la Nota Integrativa

Ai fini dei dettagli richiesti dalla Nota Integrativa devono essere comunicate le seguenti informazioni:

- suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento
- composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare risulta significativo
- dati sull'occupazione e sulla spesa di personale specificando qualifiche e unità.

Allegati

- partite infragruppo
- schema di bilancio consolidato allegato n.11 al d.lgs. 118/2011